



DELIBERAZIONE n.115/2015/PAR

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nell'adunanza del 6 luglio 2015

composta dai magistrati:

dott. Silvio Di Virgilio	Presidente f.f.
dott. Luigi Di Marco	Primo Referendario
dott. Alessandro Verrico	Referendario, relatore

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n.54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la nota prot. n.1760 del 23 giugno 2015, registrata al protocollo di questa Sezione n.0001458 del 25 giugno 2015, con la quale il Sindaco del Comune di Castellino del Biferno ha avanzato richiesta di parere;

VISTA l'ordinanza n.15 del 6 luglio 2015, con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato l'odierna Camera di Consiglio per deliberare sulla suddetta richiesta;

UDITO il relatore, Ref. Alessandro Verrico;

Oggetto del parere

Il Sindaco del Comune di Castellino del Biferno, con nota prot. n. 1760 del 23 giugno 2015, registrata al protocollo di questa Sezione n. 0001458 del 25 giugno 2015, ha inviato una richiesta di parere in merito alla corretta imputazione contabile, nell'ambito del rendiconto comunale,

dell'anticipazione di liquidità ottenuta ai sensi dei dd.ll. nn. 35/2013 e

66/2014.

DIRITTO

Ammissibilità soggettiva.

La richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, laddove formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente essendo munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso del Comune, è il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n.267/2000.

Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame proviene dal Sindaco del Comune di Castellino del Biferno (CB) e, pertanto, va affermato che, nel caso di specie, la richiesta di parere è soggettivamente ammissibile poiché promanante dall'organo legittimato a proporla.

Ammissibilità oggettiva.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, nello specifico occorre verificare se la questione proposta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art.7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n.131, secondo cui Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Al riguardo va rammentato che, in merito all'ambito di estensione della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sono intervenute sia le Sezioni riunite sia la Sezione delle

DELIBERAZIONE N.114/2015/PAR
Sezione controllo Molise

autonomie con pronunce di orientamento generale, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, d.l. n. 78/2009 e dell'articolo 6, comma 4, d.l. n. 174/2012.

In particolare, con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni riunite hanno affermato che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 *"conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica"*, precisando inoltre che la nozione di contabilità pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità dell'azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici"*, sia pure *"in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri"*.

Si aggiunga inoltre che la Sezione delle autonomie, con la recente deliberazione n. 3/2014/SEZAUT, ha individuato tra i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere, oltre *"all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente"*, anche l'attinenza del quesito proposto ad *"una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali"*; del resto, *"materie estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica ... possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica"*.

Infine, si ricorda che, per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti.

Sulla base di quanto precede, pertanto, la richiesta in esame va considerata ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, essendo diretta fondamentalmente ad ottenere l'esatta interpretazione di norme. Trattasi, infatti, di richiesta avente carattere generale, non riguardante un fatto gestionale specifico o un provvedimento già adottato e, per l'appunto, rientrante nell'ambito della contabilità pubblica, essendo finalizzata a chiarire la corretta procedura di contabilizzazione, ai fini dell'imputazione nel rendiconto di esercizio, delle somme ricevute dall'Ente a titolo di anticipazione di liquidità ottenuta ai sensi dei dd.ll. nn. 35/2013 e 66/2014.

Merito.

Preliminarmente si ricorda che, in merito al sistema di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, con delibera n. 19 dell'11 luglio 2014, la Sezione delle Autonomie, ha stabilito il principio secondo cui: *"Le Sezioni regionali di controllo, nell'ambito delle valutazioni di competenza finalizzate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e delle regole sull'indebitamento, verificano la corretta applicazione delle clausole contrattuali e dei principi di corretta contabilizzazione in bilancio delle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi degli art. 2 e 3, d.l. n.*

35/2013, tenendo conto dell'esigenza di evitare che le relative somme

possano concorrere alla determinazione del risultato di amministrazione, generando effetti espansivi della capacità di spesa” .

Al riguardo è da premettere che le risorse previste dal d.l. n. 35/2013 (nonché dal d.l. n. 66/2014) hanno sostanzialmente, e non solo nominalmente, la natura di anticipazione, altrimenti verrebbe ad essere violato l’art. 119, comma 6, Cost. Infatti l’art. 2, comma 6, d.l. n. 35/2013, nel precisare che “il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità”, consente con le medesime risorse anche il pagamento di spese di parte corrente.

D’altra parte, l’anticipazione di liquidità consente di far fronte a spese già finanziate (pagamenti di debiti pregressi) ma non può costituire il finanziamento di una nuova spesa. Solo in questi termini, l’operazione è consentita dalla legge: l’art 3, comma 17, l. 24 dicembre 2003, n. 350, dispone che, agli effetti dell’art. 119, comma 6, Cost., non costituiscono indebitamento “le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”.

Di conseguenza, l’anticipazione di liquidità, non avendo lo scopo di finanziare spese ma soltanto quello di fornire risorse utilizzabili per cassa per pagare spese regolarmente impegnate e finanziate, non deve incidere in alcun modo sui saldi del risultato di amministrazione.

Pertanto, le risorse da anticipazione non possono essere contabilizzate come le risorse provenienti da indebitamento e, risultando da un'operazione di per sé neutra, non devono incidere in alcun modo sul saldo di amministrazione. Per questa ragione, e cioè assicurare la neutralizzazione dell'operazione ai fini della determinazione del risultato di amministrazione, la Sezione ritiene pienamente di condividere quanto affermato dal M.E.F. che ha ritenuto che la spesa relativa al rimborso dell'anticipazione ricevuta debba essere interamente contabilizzata sin dal primo esercizio.

Per i motivi appena esposti la soluzione suggerita dalla Sezione delle Autonomie è quella della costituzione di apposito fondo vincolato (ad es. "Fondo Speciale destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta"), pari all'importo dell'anticipazione assegnata dal M.E.F. maggiorata degli interessi previsti dal piano di restituzione, da ridursi progressivamente dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate correnti.

Del resto, l'operazione, oltre ad essere consentita dalla legge, come visto, solo in questi termini (cfr., come detto, art. 2, comma 6, d.l. n. 35/2013 e art 3, comma 17, l. n. 350/2003), trova, altresì, una giustificazione logica e tecnica, in quanto ai residui passivi – eliminati dal conto del bilancio a seguito dei pagamenti effettuati con le anticipazioni – dovrebbero corrispondere coperture nei residui attivi.

Peraltro, è la stessa Sezione delle autonomie ad indicare che l'iscrizione delle somme al fondo vincolato consente, come ulteriore vantaggio, di evidenziare i movimenti contabili sia nel conto del bilancio sia nel conto

del patrimonio, nel quale il debito per anticipazione viene rilevato tra i debiti di finanziamento.

Ciò considerato, questo Collegio, tenuto conto che il principio appena espresso è stato reso in relazione ad una problematica sorta con riferimento ad una Amministrazione Regionale, ritiene lo stesso pienamente applicabile anche agli Enti locali (Province e Comuni), attesa la sostanziale omogeneità della disciplina normativa cui si riferisce e la necessità che tutti gli enti territoriali si conformino ai dettami costituzionali su cui si fonda la richiamata deliberazione.

Invero, l'anticipazione di liquidità non avendo lo scopo di finanziare spese, ma soltanto quello di fornire risorse utilizzabili per cassa per pagare spese già regolarmente impegnate e finanziate, da un punto di vista contabile, come detto, deve risultare neutrale ai fini della determinazione del risultato di amministrazione, sicchè la spesa relativa al rimborso dell'anticipazione ricevuta deve essere interamente contabilizzata sin dal primo esercizio.

Al riguardo, appare pertanto utile richiamare la deliberazione della Sezione Liguria n. 65/2013, nella quale è stata correttamente definita la contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013, secondo la seguente procedura, che può trovare applicazione ai fini della soluzione del quesito sottoposto dal Comune istante:

- per l'entrata l'anticipazione va contabilizzata al titolo V SIOPE 5311 "Mutui e prestiti da enti del settore pubblico";
- per la spesa, tra i rimborsi di prestiti SIOPE 3311 "Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico" con una conseguente

generazione di residuo passivo pluriennale al titolo III.

P. Q. M.

nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Castellino del Biferno.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2015.

Il Magistrato, relatore
(Ref. Alessandro Verrico)

Il Presidente f.f.
(Cons. Silvio Di Virgilio)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 luglio 2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Davide Sabato)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**